

Ordinanza sul liceo (Olic) ¹⁾

emanata dal Governo il 6 luglio 1999

I. Disposizioni generali

Art. 1

¹ La presente ordinanza disciplina in particolare la promozione nella classe superiore seguente e gli esami di maturità per i licei gestiti giusta le disposizioni del Regolamento concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (RRM) ²⁾.

Campo
d'applicazione

² I regolamenti di scuole medie private che divergono da disposizioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza necessitano dell'approvazione del Governo.

Art. 2

¹ La formazione fino alla maturità dura sei o quattro anni e può essere seguita presso la Scuola cantonale grigione o una scuola media privata.

Durata degli studi
Libero passaggio

² Possono essere riconosciute le prestazioni di formazione rese presso un liceo grigionese, un liceo assoggettato al patronato del Cantone o nell'ambito di un anno di scambio.

Art. 3

Giusta il Regolamento concernete il riconoscimento degli attestati liceali di maturità ³⁾ la seconda lingua nazionale per le allieve e gli allievi grigionesi è di regola una lingua cantonale. Quale lingua romancia scritta viene adottato il rumantsch grischun.

Seconda lingua
nazionale

Art. 4

¹ La Scuola cantonale grigione offre un ciclo bilingue che prepara alla maturità giusta il Regolamento concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità sulla base delle lingue cantonali.

Ciclo bilingue
che prepara alla
maturità

² Le scuole medie private possono offrire una maturità bilingue sulla base delle lingue cantonali.

³ Le allieve e gli allievi che intendono conseguire la maturità bilingue frequentano oltre all'insegnamento linguistico nelle lingue scelte per la men-

¹⁾ Testo giusta DG del 2 settembre 2008; entrato in vigore il 1° agosto 2009

²⁾ AGS 1995, 3359

³⁾ AGS 1995, 3359

zione bilingue, almeno due ulteriori discipline fondamentali ciascuna in queste lingue.

⁴ Queste discipline fondamentali risultano di regola da due dei tre settori d'apprendimento scienze umanistiche e sociali, matematica e scienze naturali, arti visive e musica.

⁵ Il Dipartimento può emanare ulteriori istruzioni concernenti la maturità bilingue.

Art. 5

Perfezionamento
e aggiornamento

¹ Il corpo insegnante deve perfezionarsi e aggiornarsi a scadenze regolari.

² Il Dipartimento può promuovere e sostenere ciò mediante l'offerta di seminari e corsi.

II. Promozione

Art. 6

Pagella, relazione

¹ Due volte all'anno viene rilasciata una pagella. Questa contiene la valutazione delle prestazioni e la condotta dell'allieva o dell'allievo. Le pagelle devono essere firmate dai detentori dell'autorità parentale o dalle allieve e dagli allievi maggiorenni.

² I detentori dell'autorità parentale nonché le allieve e gli allievi possono essere inoltre orientati dalla direzione scolastica mediante relazioni scritte.

Art. 7

Prestazioni

¹ Le prestazioni sono espresse con note intere e mezze note. La nota migliore è 6, la peggiore 1. 6 è il voto più alto, 1 quello più basso. I voti al di sotto del 4 indicano prestazioni insufficienti.

² Per singole discipline non determinanti per la promozione si può rinunciare all'assegnazione delle note.

³ La direzione scolastica emana delle istruzioni interne relative all'assegnazione delle note.

Art. 8

Condotta

¹ Le osservazioni concernenti la condotta vengono iscritte nella pagella se la direzione scolastica o la conferenza del corpo insegnante della rispettiva classe prende una relativa decisione.

² Una condotta insoddisfacente è descritta con «non sempre soddisfacente» oppure «riprovevole».

Art. 9

Punti negativi

Quali punti negativi valgono le differenze tra le note di prestazioni inferiori al 4 rispetto alla nota 4.

Art. 10

¹ Quale base di calcolo per la promozione al liceo vengono adottate le note della prima e della seconda pagella.

Base di calcolo,
note di
promozione

² La nota di promozione per ogni materia viene calcolata quale media (non arrotondata) della nota della prima e della seconda pagella.

Art. 10a ¹⁾

¹ Nella classe finale, i risultati degli esami di certificati linguistici esterni vengono considerati in misura del 50 per cento in una nota di semestre della lingua corrispondente. Il Dipartimento emana direttive per la conversione in una nota del indicato sul certificato esterno.

Certificati
linguistici, lavoro
interdisciplinare

² Il lavoro interdisciplinare redatto in quarta o in quinta classe viene valutato con una nota, la quale viene attribuita in misura del 25 alla seconda nota di semestre dell'opzione specifica dell'anno scolastico nel quale è stato redatto il lavoro.

Art. 11

¹ Sono materie di promozione al liceo le discipline fondamentali, le opzioni specifiche e le opzioni complementari.

Materie di
promozione

² ²⁾ Altre materie di promozione sono educazione fisica, introduzione all'economia e al diritto, introduzione alla fisica e alla chimica, nonché latino, negli anni scolastici nei quali queste materie vengono insegnate.

³ ³⁾ La nota del lavoro di maturità conta come nota di promozione supplementare nella pagella del secondo semestre della sesta classe del liceo (12° anno scolastico).

Art. 11a ⁴⁾

¹ Le allieve e gli allievi della seconda classe di liceo svolgono l'esame di ammissione alla terza classe di liceo quale esame comparativo.

Esame
comparativo in
seconda classe

² La media ottenuta in questi esami, arrotondata a una mezza nota, viene inserita nella pagella quale nota di promozione supplementare.

Art. 12

L'allieva o l'allievo è promosso se al liceo il doppio della somma di tutte le note che mancano per arrivare alla nota di promozione del 4 nelle note insufficienti sia al massimo uguale alla somma semplice dei punti che vanno oltre il 4 nelle altre note di promozione e nella seconda pagella non

Condizioni di
promozione

¹⁾ Introduzione giusta DG del 7 luglio 2009; entrata in vigore il 1° agosto 2009

²⁾ Testo giusta DG del 7 luglio 2009; entrato in vigore il 1° agosto 2009

³⁾ Introduzione giusta DG del 22 giugno 2004; entra in vigore il 1° agosto 2004

⁴⁾ Introduzione giusta DG del 2 settembre 2008; entrata in vigore il 1° agosto 2009

figurino più di quattro note inferiori al 4 (al liceo inferiore tre note inferiori al 4).

Art. 13

Ripetizione

¹ ¹⁾ Chi fino alla classe finale non è promosso per due volte viene escluso dal liceo.

² ²⁾ La classe finale può essere ripetuta una volta.

³ ³⁾ Chi subito dopo la seconda classe di scuola secondaria frequenta la terza classe di liceo, può ripeterla una volta senza che la ripetizione venga computata quale ripetizione per mancata promozione.

III. Esami di maturità

Art. 14

Data degli esami di maturità

¹ Gli esami scritti hanno luogo prima delle vacanze estive e gli esami orali devono essere eseguiti al più tardi prima dell'inizio del prossimo anno scolastico. Singole materie d'esame possono essere concluse un anno prima dell'esame di maturità.

² Il Dipartimento stabilisce la data degli esami scritti.

Art. 15 ⁴⁾

Presupposti per l'ammissione

Se per quanto concerne la frequenza della scuola non esiste un'autorizzazione d'eccezione del Dipartimento, l'ammissione presuppone la frequenza di una scuola media nel Cantone dei Grigioni durante almeno gli ultimi due anni prima dell'esame di maturità e delle prestazioni sufficienti per la promozione nella classe finale. La sesta classe non può essere frequentata a titolo di anno di scambio.

Art. 16

Lavoro di maturità

¹ Le allieve e gli allievi devono preparare da soli o in gruppo un lavoro autonomo di una certa importanza, scritto o commentato per iscritto e presentato oralmente conformemente alle disposizioni del Regolamento concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità ⁵⁾.

¹⁾ Testo giusta DG del 1° marzo 2005; entrato in vigore il 1° marzo 2005

²⁾ Introduzione giusta DG del 1° marzo 2005; entra in vigore il 1° marzo 2005

³⁾ Introduzione giusta DG del 2 settembre 2008; entrata in vigore il 1° agosto 2009

⁴⁾ Testo giusta DG del 7 luglio 2009; entrato in vigore il 1° agosto 2009

⁵⁾ AGS 1995, 3359

² ¹⁾ Il lavoro di maturità è giudicato con una valutazione arrotondata a una mezza nota in base alle prestazioni scritte e orali.

³ ... ²⁾

Art. 17

Le materie di maturità sono disciplinate dalle disposizioni del Regolamento concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità ³⁾ e dalla presente ordinanza. Materie di maturità

Art. 18

¹ Sono oggetto di un esame scritto la lingua prima, la seconda lingua nazionale, la matematica, l'opzione specifica ed un'ulteriore disciplina fondamentale che non si sovrapponga alle altre materie d'esame scritte. Materie d'esame

² ⁴⁾ La quinta materia esaminata per iscritto viene stabilita dall'Ufficio su proposta della direzione scolastica e può essere terminata nell'ambito di un esame precedente la maturità.

³ Sono oggetto di un esame orale la lingua prima, la seconda lingua nazionale, la matematica, l'opzione specifica e l'opzione complementare.

Art. 19

¹ ⁵⁾ Per la sorveglianza degli esami il Dipartimento designa in primo luogo luogo delle esperte e degli esperti di materia. Esperte ed esperti

² Le esperte e gli esperti hanno la facoltà di emanare atti pubblici nelle incombenze concernenti gli esami.

³ Le esperte e gli esperti valutano le definizioni dei compiti scritti e partecipano agli esami orali nonché alle conferenze d'esame. Possono altresì partecipare agli esami scritti.

⁴ In seguito agli esami le esperte e gli esperti presentano una relazione scritta al Dipartimento.

Art. 20 ⁶⁾

¹ All'esame sono ammessi mezzi ausiliari. Mezzi ausiliari

² L'Ufficio stabilisce i mezzi ausiliari ammessi durante gli esami. La direzione scolastica informa in modo adeguato le candidate e i candidati.

¹⁾ Testo giusta DG del 2 settembre 2008; entrato in vigore il 1° agosto 2009

²⁾ Abrogazione giusta DG del 2 settembre 2008; entrata in vigore il 1° agosto 2009

³⁾ AGS 1995, 3359

⁴⁾ Testo giusta DG del 2 settembre 2008; entrato in vigore il 1° agosto 2009

⁵⁾ Testo giusta DG del 10 agosto 2004; entra in vigore il 15 agosto 2004

⁶⁾ Testo giusta DG del 7 luglio 2009; entrato in vigore il 1° agosto 2009

Art. 21

Svolgimento degli esami

¹ Durante gli esami scritti le candidate e i candidati vengono di regola sorvegliati da insegnanti.

² Gli esami scritti sono corretti e valutati dalle insegnanti e dagli insegnanti. La direzione scolastica invia alle esperte e agli esperti i lavori corretti e valutati prima dell'inizio degli esami orali.

³ ¹⁾ Nelle scuole con più classi finali parallele, gli esami scritti vanno svolti quali esami a casa unitari. L'Ufficio può autorizzare definizioni dei compiti diverse in singoli settori per l'esame scritto dell'opzione specifica.

Art. 22

Slealtà

¹ L'utilizzo di mezzi ausiliari non ammessi nonché ogni atto sleale ha come conseguenza l'esclusione dagli esami. Gli esami parziali già sostenuti non vengono valutati e gli esami sono considerati non superati.

² Questa disposizione viene resa nota testualmente alle candidate e ai candidati prima dell'inizio degli esami.

Art. 23

Valutazione delle prestazioni

La dichiarazione di maturità è rilasciata sulla base delle prestazioni durante il periodo scolastico e degli esami di maturità.

Art. 24

Note di maturità

Le note di maturità sono assegnate giusta le disposizioni del Regolamento concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità ²⁾ e della presente ordinanza.

Art. 25

Esito degli esami

Fanno stato i criteri di riuscita del Regolamento concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità ³⁾.

Art. 26

Commissione d'esame

L'esito dell'esame di maturità è deciso da una commissione esaminatrice composta dalla responsabile o del responsabile degli esami, delle esperte e degli esperti nonché delle insegnanti e degli insegnanti esaminanti.

¹⁾ Introduzione giusta DG del 2 settembre 2008; entrata in vigore il 1° agosto 2009

²⁾ AGS 1995, 3359

³⁾ AGS 1995, 3359

Art. 27

¹ ¹⁾Le candidate o i candidati che non hanno superato gli esami vengono ammessi ad un secondo esame al termine dell'anno scolastico seguente.

Ripetizione dell'esame

² ... ²⁾

³ ³⁾Viene ripresa la valutazione del lavoro di maturità.

Art. 28 ⁴⁾

Art. 29

Fanno stato le disposizioni del Regolamento concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità ⁵⁾.

Aspetti formali dell'attestato di maturità

IV. Disposizione finale

Art. 31

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 1999.

Entrata in vigore

² ⁶⁾L'esecuzione della presente ordinanza compete all'Ufficio.

¹⁾ Testo giusta DG del 1° marzo 2005; entra in vigore il 1° marzo 2005

²⁾ Abrogazione giusta DG del 2 settembre 2008; entrata in vigore il 1° agosto 2009

³⁾ Testo giusta DG del 2 settembre 2008; entrato in vigore il 1° agosto 2009

⁴⁾ Abrogazione giusta DG del 10 agosto 2004; entra in vigore il 15 agosto 2004

⁵⁾ AGS 1995, 3359

⁶⁾ Testo giusta DG del 7 luglio 2009; entrato in vigore il 1° agosto 2009